



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 865/2020

Determinazione n. 705 del 10/04/2020

Oggetto: BALCHEM ITALIA S.R.L. - RINNOVO A SEGUITO DI RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER L'INSTALLAZIONE SITA A MARANO TICINO IN VIA DEL PORTO

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 1814 del 28 giugno 2013 e s.m.i., è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Balchem Italia S.r.l., per lo stabilimento sito a Marano Ticino, via del Porto, per l'esercizio dell'attività di cui ai codici IPPC:

- Categoria 4.1 d) Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come idrocarburi azotati, segnatamente ammine;

Dato atto che in data 9 giugno 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica";

Vista la nota prot. prov. n. 14003 del 19 aprile 2017 con quale la Provincia di Novara, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, ha avviato nei confronti della ditta Balchem Italia S.r.l. la procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito a Marano Ticino in via del Porto;

Viste altresì la nota della Provincia di Novara, prott. 818 del 10/01/2018, con le quali è stata concessa proroga del termine per la presentazione dell'istanza di riesame;

Dato atto che in data 7 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, applicabile anche allo stabilimento in oggetto;

Considerato che in data 22 marzo 2019, prot. prov. n. 8691, Balchem Italia S.r.l. ha presentato la documentazione finalizzata al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visti gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 30 maggio 2019;

Dato atto che in data 11 settembre 2019, prot. prov. n. 25180, la Ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta nel corso della suddetta seduta;

Visti gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 14 novembre 2019 nel corso della quale sono stati chiesti alcuni approfondimenti documentali, trasmessi dalla Ditta in data 3 gennaio 2020, prot. Prov. n. 116;

Dato atto che con nota prot. 3120 del 6 febbraio 2020 sono stati chiesti agli Enti i pareri su quanto inviato;

Determinazione n. 705 del 10/04/2020 - pag. 1/11

Visto il contributo tecnico redatto da ARPA, prot. Prov. 8126 del 27/03/2020;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

Dato atto che dalla valutazione effettuata l'attività risulta condotta conformemente a quanto riportato nella "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica" nonché nella "Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, applicabile anche allo stabilimento in oggetto";

Ritenuto pertanto di poter rilasciare il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Balchem Italia S.r.l. per lo stabilimento sito a Marano Ticino in via del Porto;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze delle sedute di Conferenza di Servizi tenutesi in data 30 maggio 2019 e 14 novembre 2019, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rinnovare, a seguito di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Balchem Italia S.r.l., con sede legale e operativa a Marano Ticino in via del Porto per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC:
 - Categoria 4.1 d) Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come idrocarburi azotati, segnatamente ammine;
 - Categoria 4.4) Prodotti di base fitosanitari e biocidi;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: autorizzazione alle emissioni in atmosfera e autorizzazione allo scarico;
- di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno programmati da ARPA Piemonte con modalità e frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore. Sulla base dei risultati dei controlli, l'Autorità competente potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo comma 9 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione entro dodici anni dalla data del presente provvedimento (certificazione ISO 14001, certificato n. IT006731) oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Novara anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che la presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nella documentazione presentata dal Gestore per la capacità produttiva massima dichiarata di 109.000 t/anno;
- che le eventuali modifiche dell'installazione, successive al presente atto, saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori/totalizzatori;
 - deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua ed in aria;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'attività da parte del Gestore secondo quanto definito nel successivo paragrafo "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- che il Gestore trasmetta a Provincia e ad ARPA il piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Dovrà inoltre comunicare ai medesimi Enti la cessazione definitiva dell'attività, eseguendo, entro 60 giorni da essa, gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture ed i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana e/o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito;
- di precisare che durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

1 - PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

1.1 - Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, il Gestore dovrà mantenere l'attuale Sistema di Gestione Ambientale, eventualmente integrandolo in modo che sia pienamente conforme a quanto indicato nella BAT 1 della "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica", prevedendo l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;

1.2 - i sistemi di gestione della sicurezza dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;

1.3 - i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche visive effettuate su reattori, serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. devono essere documentate e registrate, con cadenza almeno trimestrale, per la verifica da parte dell'Autorità competente;

- 1.4 -deve essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite;
- 1.5 - in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- 1.6 - la Ditta dovrà essere dotata di procedure di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;
- 1.7 - in caso di malfunzionamenti che possano avere risvolti ambientali, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive. In caso di malfunzionamenti che dovessero dare origine a problematiche ambientali, il Gestore dovrà darne pronta comunicazione ad ARPA, Comune e Provincia;
- 1.8 - il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la loro gestione, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato ed ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;
- 1.9 - il Gestore dovrà operare in modo da evitare problematiche ambientali nel caso di assenza temporanea di corrente elettrica;
- 1.10 - il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente formato per interventi immediati, al fine di minimizzare gli eventi incidentali. Tali eventi devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'ARPA ed al Comune. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare quanto possibile le conseguenze. Deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;
- 1.11 - in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- 1.12 - i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi.

2 - RUMORE

- 2.1 - L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla zonizzazione acustica del Comune di Marano Ticino;
- 2.2 - qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale ed il rispetto dei limiti normativi vigenti;
- 2.3 - i rilievi fonometrici dovranno comunque essere ripetuti in occasione dei riesami dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o ad ogni modifica sostanziale delle emissioni sonore, con riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica al momento vigente.

3 - SUOLO/SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

3.1 - Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque;

3.2 - in caso di incidenti con rischio di contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere prontamente attivati interventi di messa in sicurezza di emergenza e avviate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di siti contaminati. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA. Nel caso si rilevassero valori di concentrazione degli inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere effettuata immediata comunicazione come previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati;

3.3 – relativamente alla proposta di monitoraggio del suolo e sottosuolo contenuta nella documentazione integrativa (prot. n. 116/2020), come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si rileva in generale appropriato il piano di indagine. Per quanto riguarda il punto di campionamento n. 6, il Gestore dovrà rivalutare l'effettiva necessità di eseguire tale sondaggio in funzione della sicurezza ambientale e dei lavoratori, tenuto conto che lo stesso è ubicato fra due serbatoi. Le prime analisi dovranno essere effettuate entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento e trasmesse unitamente al primo piano di monitoraggio utile, salvo il caso di risultati superiori ai limiti di legge. In questo ultimo caso gli esiti dei controlli dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA. Il set analitico dovrà essere quello riportato al successivo par. "Piano di Monitoraggio e Controllo". La data dei campionamenti dovrà essere comunicata ad ARPA con un preavviso di almeno 15 giorni;

3.4 – relativamente alla proposta di monitoraggio delle acque sotterranee contenuta nella documentazione integrativa (prot. n. 116/2020), come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si rileva in generale appropriato il piano di indagine. Le prime analisi dovranno essere effettuate entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento e trasmesse unitamente al primo piano di monitoraggio utile, salvo il caso di risultati superiori ai limiti di legge. In questo ultimo caso gli esiti dei controlli dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA. Il set analitico dovrà essere quello riportato al successivo par. "Piano di Monitoraggio e Controllo". La data dei campionamenti dovrà essere comunicata ad ARPA con un preavviso di almeno 15 giorni.

4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

4.1 - Tutti i rifiuti devono essere classificati ed identificati con codici EER, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche;

4.2 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

4.3 - il Gestore si avvarrà del deposito temporaneo per tutte le categorie di rifiuto dichiarate, garantendo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4.4 - nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti:

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- il deposito deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
- ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Devono essere riportati i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

4.5 - il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per renderli disponibili all'Autorità competente, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate;

4.6 - il Gestore è comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.

5 - SCARICHI INDUSTRIALI E DOMESTICI

5.1 - Lo scarico delle acque reflue industriali e domestiche è immesso, previo trattamento, nel Cavo Zendone (Fg. 15, mapp. 195) codice regionale NO0319001;

5.2 – lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (su campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; per campione medio si intende un campione che viene realizzato mescolando un numero di campioni equivalenti, prelevati ad opportuni intervalli di tempo, nell'arco di almeno tre ore);

5.3 – gli esiti degli autocontrolli prescritti dovranno essere trasmessi alla Provincia e ad ARPA, non appena disponibili, dovranno essere firmati digitalmente dal tecnico del laboratorio che ha effettuato l'analisi e dovranno riportare il giudizio di conformità;

5.4 – dovrà essere effettuata regolare manutenzione e controllo del funzionamento dell'impianto di trattamento;

5.5 – negli scarichi civili non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;

5.6 – l'azienda deve controllare almeno settimanalmente che l'immissione non causi un peggioramento dell'idroambiente del corpo idrico recettore a causa di torbidità, schiume, depositi. Il Gestore è tenuto a registrare la data e gli esiti delle verifiche effettuate;

5.7 – l'impianto di trattamento delle acque reflue deve essere condotto e controllato da personale specializzato e mantenuto sempre in perfetta efficienza. Eventuali disfunzioni o interventi di manutenzione strutturale che comportino un fermo prolungato ed il successivo riavvio del trattamento dovranno essere comunicati tempestivamente agli enti di controllo;

5.8 – tutte le analisi dovranno essere conservate agli atti;

5.9 – qualora si dovessero verificare problematiche sulla qualità dello scarico o sul corso d'acqua recettore dovranno essere informati immediatamente Provincia, ARPA e Comune;

5.10 – qualora l'attività cambi, comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata istanza di modifica.

6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

6.1 - Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;

6.2 - i valori limite di emissione fissati nell'Allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

6.3 - l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A, salvo per eventuali condizioni diverse dal normale esercizio espressamente indicate;

6.4 – i punti di emissione di seguito indicati sono da ritenersi scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico:

- E16: servizi generali – scarico motopompe;
- E20: produzione colina vegetale – stoccaggio prodotto isola 1;
- E28: produzione colina vegetale – sfiato serbatoio colina liquida;
- E29: produzione colina vegetale – estrazione aria calda box insonorizzante;

- E31: servizi generali – scarico gruppo elettrogeno;
- E32: produzione colina vegetale – estrazione aria calda box mulino

6.5 – qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all’Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto di abbattimento;

6.6 – entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento, i filtri a manica installati presso lo stabilimento dovranno essere dotati di manometri differenziali utili a rilevare perdite di carico incompatibili con il regolare funzionamento. Gli scrubber dovranno, invece, essere dotati di pHmetri o misuratori di potenziale redox. Dovranno essere forniti i dettagli tecnici delle strumentazioni, i loro range di funzionamento e le relative modalità gestionali;

6.7– la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad ARPA, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti, non appena disponibili, devono essere trasmessi a Provincia ed ARPA secondo il format in allegato al presente provvedimento;

6.8 – per l’effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni”(Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/2000. Qualora per l’inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. Rispetto alle metodiche utilizzate negli autocontrolli, per quanto riguarda il parametro HCl dovrà essere utilizzata la metodica UNI EN 1911 in luogo del D.M. 25/08/2000; per il parametro NH₃ il metodo EN ISO 1877 in luogo del UNICHIM 632;

6.9 - i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico degli stessi in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione. Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti, presso tutti i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi anti-caduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza. In alternativa, è assentibile l’accesso ai camini tramite carrelli elevatori, purché gli stessi siano sempre disponibili, a norma, guidati da personale adeguatamente formato per l’utilizzo e garantiscano l’accesso ai punti di prelievo in sicurezza;

6.10 – tutti i camini devono essere identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa denominazione (come da quadro riassuntivo);

6.11 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l’alto e l’altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell’impresa, essere concessa dal Sindaco;

6.12 - con riferimento alle possibili emissioni diffuse di COV e di odori, entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento, dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPA gli esiti del programma LDAR e del monitoraggio degli odori secondo quanto proposto nella documentazione a corredo dell’istanza di riesame (relazione tecnica). Sulla base dei risultati verrà valutata la necessità di implementare il piano di monitoraggio con campagne analitiche periodiche.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio e controllo deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall’AIA sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;

- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nella tabella sotto riportata. I controlli dovranno essere effettuati per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. I dati analitici dovranno essere presentati anche in formato grafico per una maggiore facilità di lettura;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, par. "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08/99 n. 372;
- la relazione di cui al presente capoverso dovrà essere inviata a Provincia, ARPA, Comune ed AS.L. NO entro il 31 marzo a mezzo PEC. Resta comunque inteso che la Ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO						
Risorsa idrica						
Tipologia	Anno riferimento	di	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /t prod. finito, se calcolabile)
Risorsa energetica						
Energia elettrica	Anno riferimento	di	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Energia termica	Anno riferimento	di	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Emissioni puntuali in atmosfera						
Camini E1, E3, E4, E6, E9, E14, E18, E33					Analisi annuali (allegare report analitici) e sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati	
Camini E7, E10, E11, E12, E12/A, E12/B, E13, E17, E19, E22, E24, E26, E30, E34					Analisi triennali (allegare report analitici) e sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati	
Rumore						
In occasione di modifiche impiantistiche o rinnovo AIA						
Rifiuti						
Anno	Tipologia	A recupero (t)		A smaltim. (t)	Quantitativo rifiuti/quantitativo prodotto finito	
Pericolosi						
Non pericolosi						
Acque reflue						

<i>Scarico dello stabilimento</i>			
Parametri controllati (COD, pH, Azoto distillabile, ditiocarbammati, conducibilità, temperatura, torbidità)	Anno di riferimento	Frequenza di analisi: giornaliera	Sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati
BOD, COD/BOD	Anno di riferimento	Frequenza settimanale	Sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati
Azoto totale	Anno di riferimento	Frequenza mensile	Sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati
<i>Acque meteoriche</i>			
Parametri controllati (COD, pH, Azoto distillabile, ditiocarbammati, oli minerali, conducibilità)	Anno di riferimento	Frequenza di analisi: trimestrale	Sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati
<p>4 campionamenti/anno (cadenza trimestrale) <u>tramite laboratorio esterno</u> di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 campionamento completo come da tab. 3, All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06; - 3 campionamenti ridotti: <ul style="list-style-type: none"> • temperatura, colore, odore, materiali in sospensione, conducibilità, torbidità; • pH; • BOD₅, COD; • tensioattivi; • azoto (nitrico, nitroso, ammoniacale, totale); • solfati, solfiti e solfuri, cloro e cloruri; • fosforo totale; • saggio tossicità (Daphnia) 			
Indagini sul macrobenthos del Cavo Zendone			
<p>Per ogni sito campionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicare il numero di repliche eseguite; • indicare la tipologia di microhabitat per ogni replica eseguita, ovvero fornire la percentuale di ogni microhabitat presente e campionato nel sito (step 10%); • indicare i "gruppi" tassonomici elencandoli in modo omogeneo, ovvero non dare priorità all'ordine alfabetico delle famiglie rinvenute; <p>I campionamenti andranno eseguiti con frequenza triennale possibilmente nello stesso periodo dell'ultimo campionamento eseguito nel 2018. Occorrerà evitare di procedere nel mese di aprile in quanto scarsamente rappresentativo per una valutazione ecologica.</p>			
Protezione acque sotterranee e suolo			
<p>Analisi suolo Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metalli: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Ferro, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Cromo tot., Cromo VI; • Composti organici aromatici; • Composti policiclici aromatici; 		Frequenza ogni dieci anni	

<ul style="list-style-type: none"> • Composti alifatici clorurati cancerogeni; • Composti alifatici clorurati non cancerogeni; • Composti alifatici alogenati cancerogeni; • Ammine aromatiche; • Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12; • Idrocarburi pesanti C superiore a 12 	
<p>Analisi acque sotterranee Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metalli: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Ferro, Nichel Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Cromo tot., Cromo VI; • Composti organici aromatici; • Composti policiclici aromatici; • Composti alifatici clorurati cancerogeni; • Composti alifatici clorurati non cancerogeni; • Composti alifatici alogenati cancerogeni; • Ammine aromatiche; • Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12; • Idrocarburi pesanti C superiore a 12; • pH; • conducibilità; • soggiacenza 	<p>Frequenza ogni cinque anni</p>

D.LGS. DEL 17 AGOSTO 1999 N. 334 E S.M.I.

• si intendono interamente richiamate le prescrizioni assegnate in ambito di D.Lgs. 334/99 e s.m.i. richiamando in particolare quanto contenuto nel verbale n. 9-2019 del 22/03/2019 "Esame Rapporto Finale d'ispezione del Sistema di Gestione della Sicurezza";

- che copia del presente provvedimento sia sempre custodita presso l'installazione;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili in cui intende effettuare le operazioni autorizzate;
- che copia del presente provvedimento sia messa a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet istituzionale della Provincia;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti interessati dal procedimento;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni o provvedimenti, comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza,

secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

IL DIRIGENTE
(ROSSI GIACOMO)
sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI

STABILIMENTO: BALCHEM ITALIA S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3091/6				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA : HB-PL-00112 Allegato 13 (settembre 2019) – Integrazioni istanza riesame AIA							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	<ul style="list-style-type: none"> • Imp. Ammine • Controllo mezzi di trasporto • Infustamento metilammine • Bonifica apparecchiature 	400	24	Cont.	20	Ammoniaca	-	10	25	0,1	A.S. + A.S. (1)
						Metilammine	-	100			
						Metanolo	-	100			
(1) In ogni momento dovrà essere garantita un'efficienza degli impianti di abbattimento uguale o superiore al 95%											
E2	Fase 3 (Colina liquida)	Emissioni trascurabili									
E3	Fase 3 (Colina liquida) R-19602 Sgasi acidi	250	24	Cont.	Amb.	HCl	50	12,5	6,3	0,35	A.U.+A.S.
						Trimetilammina	20	5			
E4	Fase 3 (Colina liquida) Lavatore finale	250	24	Cont.	Amb.	Ossido di etilene	5	1,25	13	0,08	A.S. + A.S.
						Trimetilammina	20	5			
						Metanolo	150	37,5			
E5	Stoccaggio Metanolo (Imp. Ammine)	Emissioni scarsamente rilevanti									

STABILIMENTO: BALCHEM ITALIA S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3091/6				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA: HB-PL-00112 Allegato 13 (settembre 2019) – Integrazioni istanza riesame AIA							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E6	<ul style="list-style-type: none"> • Imp. Ditiocarbammati • Trasferimento prodotti • Aspirazioni localizz. confezionamento 	250	24	Cont.	Amb.	Metilammine	20	5	10,7	0,15	A.U.+A.S. (2) BIOFILTRO
						Solfuro di Carbonio	-	750			
	Soffiaggio linee	3500	5 min. 3-4 v/die								
(2) In ogni momento dovrà essere garantita un'efficienza degli impianti di abbattimento uguale o superiore al 90%											
E7	Fase 4 (Imp. DTC) Confezionamento big bags	250	16	8	Amb.	Polveri totali	5	1,25	6,5	0,1	C+F.T.
E9	Fase 5 (Produzione sali) Lavatore finale	50	9	3	Amb.	Metanolo	-	100	21,4	0,05	Abbattitore a umido, F.T., condensatore

STABILIMENTO: BALCHEM ITALIA S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3091/6				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA: HB-PL-00112 Allegato 13 (settembre 2019) – Integrazioni istanza riesame AIA							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E10	Fase 4 (Imp. DTC) Forno di essiccamento	2800	16	16	Amb.	Polveri totali	5	14	11,15	0,3	F.T.
E11	Fase 6 (Imp. Cloruro di colina su supporto vegetale)	8000	24	Cont.	Amb.	Polveri totali	5	40	35,6	0,45x0,45	C+F.T.
E12	Fase 6 (Imp. CC Veg) N. 4 forni essiccamento linea 1	9600	24	24	90	Polveri totali	5	48	24,9	0,65x0,8	F.T.
Nota: Ad eccezione dei dati relativi ad altezza e dimensioni del camino, per il punto E12 i valori riportati nella riga precedente si riferiscono ai singoli condotti in uscita dai 4 forni											
E12/A	Fase 6 (Imp. CC Veg) Forno 5 linea 2	15300	24	24	90	Polveri totali	5	76,5	38,7	0,6x0,6	F.T.

STABILIMENTO: BALCHEM ITALIA S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3091/6				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA: HB-PL-00112 Allegato 13 (settembre 2019) – Integrazioni istanza riesame AIA							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E12/B	Fase 6 (Imp. CC Veg) Forno 6 linea 2	15300	24	24	90	Polveri totali	5	76,5	38,7	0,6x0,6	F.T.
E13	Fase 6 (Imp. CC Veg) Depolveratore insaccamento	5000	16	1	Amb.	Polveri totali	5	25	7,9	0,45	F.T.
E14-CCT2	Generatori di vapore a metano	13500	Cont.	Cont.	260	NO _x (come NO ₂) Polveri totali CO	150 5 100	-	25	0,8	-
E14-CCT3	Generatori di vapore a metano	13500	Cont.	Cont.	260	NO _x (come NO ₂) Polveri totali CO	150 5 100	-	25	0,8	-

STABILIMENTO: BALCHEM ITALIA S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3091/6				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA: HB-PL-00112 Allegato 13 (settembre 2019) – Integrazioni istanza riesame AIA							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E17	Fase 6 (Imp. CC Veg) Depolveratore confez. big bags	400	8	1	Amb.	Polveri totali	5	2	5,2	0,15	C+F.T.
E18	Fase 2 (Infustamento soluzioni)	13600	8	1	Amb.	Metilammine	20	272	6,45	0,3	A.S.
E19	Fase 4 (Imp. DTC) Depolveratore insaccamento	550	16	1	Amb.	Polveri totali	5	2,75	7	0,15	C+F.T.
E21	Caldaia per avviamento imp. metilammine a metano	1350	48 h/anno	1	200	NO _x (come NO ₂) Polveri totali CO	200 5 100	-	18	0,4	-

STABILIMENTO: BALCHEM ITALIA S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3091/6				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA: HB-PL-00112 Allegato 13 (settembre 2019) – Integrazioni istanza riesame AIA							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E22	Fase 6 (Imp. CC Veg) Depolveratore silos materie prime	2500	Cont.	Cont.	Amb.	Polveri totali	5	12,5	29,3	0,3x0,35	F.T.
E23	Fase 6 (Imp. CC Veg) Depolveratore tramoggia antiaggregante	350	1	1	Amb.	Polveri totali	5	1,75	5,95	0,2	F.T.
E24	Fase 6 (Imp. CC Veg) Depolveratore scarico materie prime	15000	4	4	Amb.	Polveri totali	5	75	9,7	0,65x1	F.T.
E25	Fase 6 (Imp. CC Veg) Depolveratore silos prodotto finito	50	Cont.	Cont.	Amb.	Polveri totali	5	0,25	12,65	0,3	F.T.
E26	Fase 6 (Imp. CC Veg) Depolveratore silos recupero scarto	1000	Cont.	Cont.	Amb.	Polveri totali	5	5	10,7	0,14	F.T.

STABILIMENTO: BALCHEM ITALIA S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3091/6				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA: HB-PL-00112 Allegato 13 (settembre 2019) – Integrazioni istanza riesame AIA							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E30	Fase 5 (Prod. Sali) Confez. colina bitartrato	6<00	18	18	Amb.	Polveri totali	10	6	8,95	0,15	F.T.
E33	Camino Cogeneratore	6000	Cont.	Cont.	120	NOx (come NO ₂) Polveri totali CO O ₂ : 5% in volume	250 5 300	1.5 0.03 1.8	12	0,5	Catalizzatore SCR
E34	Produzione colina vegetale – sfiato antiaggregante	45	Cont.	Disc.	Amb.	Polveri totali	5	0,25	38	0,1	F.T.
E27	Prod. Colina veg. Sfiato vapori mescolatori	Emissioni scarsamente rilevanti									

* I limiti di emissione per i punti E14/CCT2, E14/CCT3 ed E21 sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3 % in volume

Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1									
Composizione Gas:	O2:		% v/v	CO2:		%v/v	Umidità		% v/v
Pressione Atmosferica:	Patm:		mbar	Cond.Meteocl.					
Fattore di taratura Pitot:		Tipo Pitot:	S	Sezione prelievo :			orizzontale		
			L				verticale		
Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino :							SI	NO	
presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso :							SI	NO	

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.

Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr. :	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12+4/m ²		Media <x _i >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max _i /v min _i < 3:1
Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr.:	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12 +4/m ²		Media <x _i >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max/v min < 3:1

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE

		inquinante 1	inquinante 2	inquinante 3	inquinante 4	inquinante 5	Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)		
orario camp. o durata (min)	metodo							tipo di miscela di gas	
		flusso di campionamento [l/min]						inquinante 1	concentrazione dei singoli componenti presenti
		Diametro interno ugello polveri (mm)							inquinante 2
		Diametro filtro polveri (mm)							inquinante 3
		Tipologia filtro polveri							inquinante 4
		eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati ⁽¹⁾							inquinante 5
		data effettuazione ultima taratura							
metodica analitica							Grafici di eventuali parametri con misure in continuo		
limite di rivelabilità									
conc. prima prova (E1) *	campionamenti								
conc. seconda prova (E2) *									
conc. terza prova (E3) *									
conc. quarta prova (E4) *									
conc. quinta prova (E5) *									
livello di emissione medio (\bar{E}) *	analisi dei dati						Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell'autocontrollo		
flusso di massa ($\bar{E} \cdot Q$) **									
deviazione standard (s)									
coeff. di variazione (s / \bar{E})									
livello emissivo ($\bar{E} + s$)									
flusso di massa [$Q \cdot (\bar{E} + s)$] **									
concentrazione autorizzata									
flusso di massa autorizzato									

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura.

* valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti

